

Abolizione della pena di morte
Legge Costituzionale 02.10.2007 n. 1, G.U. 10.10.2007

Abolita la pena di morte in Italia per qualsiasi reato, compresi quelli previsti dalla legge militare.

E' quanto stabilito dalla Legge Costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 che modifica l'[articolo 27](#) della Costituzione.

(Altalex, 12 ottobre 2007)

LEGGE COSTITUZIONALE 2 Ottobre 2007, n. 1

Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte.

([GU n. 236 del 10-10-2007](#))

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole:

" , se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

(da www.altalex.it)